

**CAPITOLATO DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DERIVANTE  
DALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

**Lotto 5 – CIG B77137D6D9**  
**S.E.A.B. Società Ecologica Area Biellese S.p.A.**  
Via T. Galimberti 10/A - 13900 - BIELLA (BI)  
P.IVA/C.F. 02132350022

**Durata del contratto 36 mesi**  
**Decorrenza dalle ore 24.00 del 31/12/2025**  
**Scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2028**  
**Frazionamento annuale**

### **Premesse:**

La presente è una polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la polizza copre i reclami avanzati nei confronti dell'Assicurato e notificati alla Società per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

Rimane inoltre convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese (se esistente).

## **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si intende per:

Amministratore: Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'assicurato in forza di un mandato che partecipi alle attività istituzionali dell'assicurato stesso.

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione, l'Amministrazione contraente ed i soggetti che abbiano con essa un rapporto di dipendenza, mandato o servizio in forza di un rapporto di immedesimazione organica.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Attività dell'Amministrazione: l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.

Broker: il Broker vigente Willis Italia S.p.A.

Comunicazioni: le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate raccomandata a mano, telex, telegramma, PEC o altro mezzo documentabile.

Contraente/Amministrazione/Ente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione, nonché l'Ente contraente assicurato dalla polizza.

Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danno materiale: la morte, la lesione personale e il pregiudizio economico che ne deriva, compresi il danno alla salute o biologico nonché il danno morale o esistenziale e, in genere, qualunque danno non patrimoniale, e/o la distruzione, il deterioramento, l'alterazione, il danneggiamento totale o parziale di cose o animali.

Danno patrimoniale o Perdita patrimoniale: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamento di cose o animali.

Data di retroattività: la data successivamente alla quale atti od omissioni verificatisi o posti in essere possono attivare l'Assicurazione;

Denuncia Sinistro: la notifica inviata dall'assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in polizza.

Dipendente: Qualsiasi persona che sia stata che si trova e/o che sarà alle dirette dipendenze dell'assicurato e quindi sia a questo collegata da:

- ◇ Rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro INAIL e non INAIL;
- ◇ Rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso.

Dipendente Legale: qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma lettera b del R.D.L. 1578/1933 e di cui alla L. 247/2012 (Legge Professionale Forense) e ss.mm.ii. e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato.

Dipendente tecnico: qualunque soggetto, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi o si sia trovato alle dipendenze dell'Assicurato e che predispone o sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e il Responsabile di fase per la fase di affidamento e il Responsabile Unico del progetto ai sensi del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., nonché i soggetti che svolgono attività di supporto al Responsabile Unico del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Amministrazione che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Contraente, intendendosi per tali quelle svolte nell'ambito della realizzazione di servizi, lavori ed opere pubbliche, di protezione e prevenzione ambientale, e di sicurezza nei luoghi di lavoro (ex D.Lgs 81/2008 s.m.i.).

Dipendenti o Amministratori: tutti i Dipendenti e gli Amministratori del Contraente che abbiano con lo stesso un rapporto di dipendenza, mandato o servizio in forza di un rapporto di immedesimazione organica.

Durata dell'assicurazione e/o polizza: Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza.

Ente di Appartenenza: l'Amministrazione o la Società Pubblica presso la quale o per conto della quale Amministratori e Dipendenti svolgono le proprie attività e/o mansioni.

Evento dannoso: il fatto, l'atto o l'omissione da cui scaturisce la richiesta di risarcimento.

Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento e resta a carico del Contraente o dell'Assicurato.

Indennizzo o Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Liquidazione del danno: la determinazione della somma dovuta dalla Società, a titolo di risarcimento, in caso di sinistro.

Massimale per sinistro: la massima esposizione della Società per ogni sinistro.

Massimale per anno: la massima esposizione della Società per più sinistri relativi ad una medesima annualità assicurativa.

Organo e Ufficio: la persona o il complesso di persone esercitanti una pubblica potestà, e la sfera di attribuzioni assegnate per la ripartizione tecnica del lavoro.

Periodo di validità: la durata dell'assicurazione indicato nell'art. 1- *Durata del contratto*, compreso il periodo di efficacia della garanzia indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia) all'art. 24 - *Efficacia della garanzia –Validità territoriale*.

Polizza: il documento che prova e regola l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Pubblica Amministrazione: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, IPAB, Case di Riposo, ATER, ASL, Aziende Ospedaliere, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Università, lo Stato, le Amministrazioni statali ed Enti Pubblici in genere, le Società a totale capitale pubblico e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Responsabilità Amministrativa: la responsabilità che incombe sul dipendente che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato e che derivi dall'esercizio da parte degli Amministratori e dei Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, nonché le conseguenze di natura patrimoniale derivanti dall'inadempimento di un rapporto obbligatorio, qualunque ne sia la fonte, esclusa la parte di danno costituita dalla prestazione oggetto dell'obbligazione dell'Ente.

È inoltre inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Responsabilità Contabile: la responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un dipendente detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.

Retribuzioni: ammontare delle retribuzioni lorde (compreso il TFR), al netto delle ritenute per oneri sociali (previdenziali, assicurativi, ecc...) a carico del Contraente, risultanti dai libri paga corrisposte a tutto il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL) inclusi lavoratori parasubordinati, collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, consiglieri, "lavoratori somministrati", stagisti ed eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norma di legge.

Richiesta di risarcimento: quella che per prima, tra le seguenti circostanze, è portata per iscritto a conoscenza dell'assicurato:

- la domanda giudiziale di risarcimento di un danno per il quale è prestata l'assicurazione avanzata da un terzo nei confronti dell'Assicurato;
- gli atti giudiziali innanzi al tribunale amministrativo regionale che contengano una richiesta di risarcimento del danno;

- l'azione civile di risarcimento di un danno per il quale è prestata l'assicurazione, promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'Assicurato;
- qualsiasi richiesta scritta o istanza di mediazione pervenuta all'Assicurato, contenente una richiesta di risarcimento di un danno per il quale è prestata l'assicurazione;
- l'inchiesta giudiziaria promossa dalla Corte dei Conti, o la comunicazione con la quale l'Amministrazione mette in mora un dipendente o amministratore, in relazione alle attività professionali o di mandato da essi svolte.

Le richieste di risarcimento derivanti da un medesimo evento dannoso, anche se pervenute in momenti diversi, vengono considerate come una unica richiesta di risarcimento.

Scheda di Polizza: è il documento, annesso a questa Polizza per farne parte integrante, nel quale sono indicati i dati relativi al Contraente, le date di effetto e di scadenza della Polizza, la Franchigia, il Massimale, il Periodo di Retroattività ed il Premio imponibile con le relative imposte governative.

Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento.

Sinistro: la trasmissione all'Assicuratore, con comunicazione scritta, della richiesta di risarcimento in relazione a danni per i quali è prestata l'assicurazione.

Sinistro in serie: una pluralità di sinistri originatisi da un medesimo evento.

Società: L'Impresa di Assicurazione che garantisce il rischio e le eventuali Imprese Coassicuratrici o Mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto, oppure, qualora trattasi di sindacato o sindacati dei Lloyd's, l'Assicuratore o gli Assicuratori.

Società in house: Soggetto giuridico che, ancorché distinto dall'Ente Contraente, sia legato a quest'ultimo da una relazione organica, garantita dal contestuale verificarsi delle seguenti condizioni:

- ◇ Il Contraente deve svolgere un Controllo analogo sullo stesso pari a quello esercitato sui propri servizi;
- ◇ La Società in house deve realizzare la parte più importante della propria attività con la Pubblica Amministrazione.

Società pubbliche: società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti Locali, strumentali all'erogazione di servizi di pubblico interesse, per lo sviluppo economico o che integrano il cosiddetto "partenariato pubblico-privato" per il finanziamento, la realizzazione o la gestione di un'infrastruttura ed alla quale si applicano i controlli sulla gestione da parte della Corte dei Conti;

Terzi: Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente e/o assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione:

- ◇ Il legale rappresentante del Contraente e/o assicurato;
- ◇ I dipendenti e gli amministratori del Contraente/assicurato autori dell'evento dannoso, nonché i relativi coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente o affine conviventi.

Terrorismo: un atto che include o meno l'uso della forza o la violenza o la minaccia di ciò, commessi da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone che, sulla base di scopi religiosi,

ideologici, politici o simili, vengono compiuti anche comprendendo l'intento di influenzare i governi e/o mettere in condizioni di timore l'opinione pubblica o parte di essa. In aggiunta gli esecutori di attività terroristica possono sia agire da soli, per conto di, in collegamento con organizzazione/i o Governo/i;

Valori: A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di Credito e in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore.

**Art. 1: Durata del contratto**

---

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 31.12.2025 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2028, con scadenze annuali intermedie al 31 dicembre di ciascun anno, senza obbligo di disdetta e con espressa esclusione del tacito rinnovo.

Inoltre, su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, si intende operante quanto previsto ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023. Resta inteso che tale opzione non può essere superiore a 6 mesi.

Essendo un contratto di durata poliennale, cioè pari o superiore a due anni, è facoltà di entrambe le parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione a mezzo raccomandata/pec inviata dall'una all'altra parte almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza; resta inteso che in caso di recesso notificato dalla Società alla Contraente ai sensi del presente comma, in considerazione dei tempi di legge per la conclusione della nuova procedura di gara previsti dall'art. 1 dell'all. I. 3 al Codice dei Contratti, il Contraente potrà richiedere, nei casi di cui all'art. 120 c. 11 del D.Lgs. 36/2023, una proroga tecnica dell'assicurazione ai sensi del comma precedente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi decorrenti dal 31 dicembre in scadenza, che la Società è obbligata a concedere.

**Art. 2: Gestione del contratto**

---

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker indicato. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano in generale l'assicurazione, e ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i. il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.

Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.

La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 c.c, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.

Il Broker invierà alla Società, a mezzo e-mail o pec le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio della comunicazione.

La Società riconosce inoltre al Broker un periodo di differimento per la corresponsione effettiva dei premi di sua competenza entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento del premio o della rata di premio per il Contraente, fermi restando i termini temporali della copertura.

La remunerazione del broker è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del 8%.

### **Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede**

---

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 del Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell'assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero potuto influire sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, sempreché la Contraente non abbia agito con dolo.

In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo 5 - *Facoltà di recesso dal contratto*

### **Art. 4: Aggravamento del rischio**

---

Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.).

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente non prevedibili al momento della stipula del contratto; il Contraente non è pertanto tenuto a comunicare variazioni del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità.

Si conviene tuttavia che, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l'aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti amministrativi, o a mutamenti negli orientamenti della giurisprudenza di merito e legittimità non pregiudicano il diritto dell'Assicurato a percepire l'intero indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

In tal caso la Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto e può richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovrappremio proposta dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni.

In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo 5 - *Facoltà di recesso dal contratto*

### **Art. 5: Facoltà di recesso dal contratto**

---

La Società ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti agli articoli 3 - *Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede*, e 4 - *Aggravamento del rischio*, previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R./PEC. In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 150 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso.

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.

Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) ricadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che il Contraente dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. 9 - *Pagamento del premio – Termini di rispetto – Clausola di revisione dei prezzi*) per il periodo decorrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di cessazione dell'Assicurazione, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

## **Art. 6: Diminuzione del rischio**

---

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

## **Art. 7: Cessazione del rischio**

---

Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell'annualità assicurativa, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l'eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; viceversa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.

## **Art. 8: Rinuncia alla rivalsa**

---

La Società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi dell'art.1916 C.C., nei confronti di dipendenti, direttori, dirigenti e amministratori dell'Amministrazione di ogni livello e comunque nei confronti di tutte le persone la cui responsabilità civile verso terzi è garantita dal presente contratto, salvo il caso in cui il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato.

## **Art. 9: Pagamento del premio, termini di rispetto e clausola di revisione dei prezzi**

---

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 c.c., avvenga entro i 90 giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 c.c.).

I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto eventualmente diversamente normato d'apposita clausola di regolazione del premio, ove prevista.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive e, inoltre, qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973, del D.M.E.F n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Considerando che i servizi assicurativi prevedono quale corrispettivo il premio assicurativo, il cui valore non dipende dall'approvvigionamento di fattori produttivi, né dall'andamento dei relativi costi di mercato nel tempo, ma è calcolato prioritariamente sulla base della valutazione del rischio, non è applicabile l'art. 60 c. 1 del Codice, come conferma per altro l'assenza di qualsivoglia CPV inerente i servizi assicurativi dalle tabelle D1, D2 e D3 dell'allegato II-2bis del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che individuano i CPV soggetti a revisione dei prezzi ex lege ancorati a indicatori ISTAT, non rilevanti per il servizio oggetto del presente servizio. In applicazione dell'art. 60 c. 4-ter del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. Il premio assicurativo potrà invece variare al variare del rischio in ogni ipotesi di suo aggravamento.

Pertanto al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste agli articoli 3 - *Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede* ed 4 - *Aggravamento del rischio* la Società potrà richiedere, motivatamente, al Contraente la revisione del premio al fine del mantenimento dell'equilibrio contrattuale.

Il Contraente, entro 1 mese, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità. In caso di disaccordo, si applica quanto previsto all'articolo dall'articolo 5 - *Facoltà di recesso dal contratto*

#### **Art. 10: Assicurazione per conto di chi spetta**

---

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta.

#### **Art. 11: Ispezione della Società**

---

La Società ha sempre diritto di visionare atti, documenti e beni pertinenti l'Assicurazione e il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'ispezione potrà essere svolta da dipendenti della Società stessa o da altri soggetti dalla stessa incaricati purché bene-visi alla Contraente, con oneri da porsi per intero a carico della Società.

#### **Art. 12: Riferimento alle norme di legge - Foro competente**

---

Unicamente per quanto costituisce integrazione necessaria e compatibile col presente capitolato normativo e - in ogni caso - per quanto regolamentato in senso più favorevole al Contraente e/o Assicurato, si fa espresso rinvio alle condizioni di assicurazione depositate dalla Società - in osservanza alle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e dei relativi regolamenti. Ciò premesso, la Società prende atto che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole per il Contraente e/o l'Assicurato.

Per quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede il contraente.

E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

### **Art. 13: Interpretazione del contratto**

---

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

### **Art. 14: Coesistenza di altre assicurazioni**

---

L'Amministrazione e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, l'Amministrazione e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 Cod. Civ.; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 15: Validità territoriale**

---

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Italia, dell'Unione Europea, della Confederazione Svizzera, del Regno Unito, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

### **Art. 16: Denuncia di sinistro**

---

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato per il tramite del Contraente al Broker o alla Società. In deroga all'art. 1913 c.c. il termine per l'avviso di sinistro è stabilito in 30 (trenta) giorni lavorativi da quando il Contraente stesso abbia ricevuto notifica o comunicazione scritta del ricevimento di una "Richiesta di risarcimento", e l'obbligo di denuncia riguarda esclusivamente le situazioni e i fatti riconducibili a una "Richiesta di risarcimento" così come definita dal presente contratto.

Il contraente è tenuto a denunciare ogni circostanza che ricada o sia riconducibile a una "Richiesta di risarcimento" così come definita dal presente contratto, che decorrono dal momento in cui il contraente ne è venuto legittimamente a conoscenza; pertanto qualora nell'ambito di una controversia il contraente venga a conoscenza di una circostanza che può impegnare le garanzie di polizza, l'obbligo di denuncia decorre dalla data di intervenuta ed effettiva conoscenza di una circostanza riconducibile a una "Richiesta di risarcimento", e non dalla data di avvio della controversia.

In caso di denuncia di un sinistro, così come stabilito dal presente contratto, la società entro 15 giorni dalla comunicazione scritta dell'apertura di un sinistro riscontrerà il contraente la presa in carico del sinistro stesso, ovvero la sua contestazione o il rigetto.

### **Art. 17: Facoltà di recesso in caso di sinistro**

---

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al 60' giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'indennizzo, è facoltà di entrambe le parti recedere dal contratto previa comunicazione all'altra con lettera raccomandata A.R./PEC. In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 150 giorni dal ricevimento dell'avviso di recesso da una delle parti.

Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà al Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte. Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) ricadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell'avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostitutiva di quietanza, riportante l'importo di premio che il Contraente dovrà corrispondere (nei termini di cui all'art. 9 - *Pagamento del premio – Termini di rispetto – Clausola di revisione dei prezzi*) per il periodo decorrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di cessazione dell'Assicurazione, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.

## **Art. 18: Informativa sui sinistri**

---

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza quantomeno annuale, e in ogni caso a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto ed in formato digitale editabile (Excel o equipollente), che comprendano i seguenti indispensabili elementi:

- a. n° di riferimento o repertorio attribuito dalla Compagnia;
- b. data dell'evento;
- c. indicazione della garanzia interessata dal sinistro
- d. nominativo del danneggiato e/o controparte interessata (se del caso);
- e. stato del sinistro (ovvero l'indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
- f. importo liquidato e/o riservato;
- g. sinistri respinti
- h. sinistri relativamente ai quali la Società ha effettuato rivalsa nei confronti di terzi responsabili con indicazione dell'importo

Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.

La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata giustificazione.

In caso di mancato rispetto di quanto sopra previsto, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Impresa Assicuratrice dovrà corrispondere al Contraente una penale di importo pari all'1 per mille del contratto per ogni giorno solare di ritardo. Le penali applicate non possono superare complessivamente il valore del 10% dell'importo del contratto. L'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva. In caso di incapienza della cauzione definitiva, è fatto salva la facoltà del Contraente di ricorrere ai rimedi civilistici ordinari. E' salva altresì la facoltà del Contraente di trattenere l'importo delle penali dal primo premio utile da versare.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà quindi essere svincolata fino al termine del periodo assicurativo e comunque fino alla completa trasmissione delle informazioni richieste.

## **Art. 18: Assicurazione presso diversi Assicuratori – Altre assicurazioni**

---

In deroga a quanto disposto dall'art. 1910 C.C il Contraente e gli assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società la esistenza e /o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, e la Società risponderà nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C., rinunciando al diritto di recesso.

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato o da terzi, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla presente polizza.

## **Art. 19: Coassicurazione ed Associazione Temporanea di Imprese** **(operante se del caso)**

---

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici/associate rimane stabilito quanto segue.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Imprese di Assicurazione elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, essendo tuttavia pattuita in espressa deroga all'art. 1911 c.c. la responsabilità solidale di tutte le Società nei confronti del Contraente e dell'Assicurato.

La delegataria sarà tenuta, in ogni caso, ad assolvere direttamente e per intero tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto.

Le Società Coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società Delegataria e del Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Società Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

La Società delegataria dichiara di avere ricevuto mandato a sottoscrivere la presente polizza ed a firmare i successivi documenti di modifica anche in nome e per conto delle Società Coassicuratrici, pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto tutti i relativi documenti anche per le Società Coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

⇒ Compagnia ... Quota ... %

⇒ Compagnia ... Quota ... %

## **Art. 20: Trattamento dei dati**

---

Ai sensi della legge n. 196/2003, del successivo reg.to UE 2016/679 e ss.mm.ii., ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

## **Art. 21: Tracciabilità dei flussi finanziari**

---

La Società, il Broker nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della citata Legge.

**Art. 22: Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) - Clausola libera da parte dell'operatore economico in fase di emissione della polizza con altra formulazione del testo sempre che non ne venga modificato il significato, la valenza, l'efficacia e l'operatività contrattuale in favore della stazione appaltante.**

**Pertanto, qualora l'operatore economico ritenesse di proporre un testo differente da utilizzare in fase di emissione della polizza rispetto a quello previsto dal capitolato, dovrà inserire nella busta tecnica il testo di cui vorrà in tal senso avvalersi (L'eventuale variante, avendo il medesimo significato ed operatività non è oggetto di punteggio tecnico).**

Le parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzioni a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere dare esecuzione a obbligazioni contrattuali.

L'Assicuratore pertanto non corrisponderà alcun indennizzo in relazione a sinistri che derivino da una richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile a cittadini, società o governi dei paesi contro i quali sono in essere sanzioni da parte dell'OFAC ("Office of Foreign Assets Control" del Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti d'America).

La Società non è tenuta a fornire la copertura assicurativa prevista dal presente contratto, o a riconoscerne i benefici conseguenti o a pagare alcuna pretesa, risarcimento o indennizzo nella misura in cui la prestazione derivante dal contratto o il pagamento di tale pretesa, risarcimento o indennizzo, possa esporre la Società a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione imposta da risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero a sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

**Art. 23: Restrizione dell'Ambito di Applicazione Territoriale - Clausola libera da parte dell'operatore economico in fase di emissione della polizza con altra formulazione del testo sempre che non ne venga modificato il significato, la valenza, l'efficacia e l'operatività contrattuale in favore della stazione appaltante.**

**Pertanto, qualora l'operatore economico ritenesse di proporre un testo differente da utilizzare in fase di emissione della polizza rispetto a quello previsto dal capitolato, dovrà inserire nella busta tecnica il testo di cui vorrà in tal senso avvalersi (L'eventuale variante, avendo il medesimo significato ed operatività non è oggetto di punteggio tecnico).**

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Ai fini del presente articolo, per "Area Specifica" si intende:

(a) la Repubblica di Bielorussia e/o

(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questo articolo e la polizza, prevarrà il contenuto del presente articolo, salva in ogni caso l'applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.

Se una qualsiasi disposizione di questo articolo è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge,

tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questo articolo, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questo articolo non saranno influenzate.

#### **Art. 24 - Oneri fiscali/Cauzione definitiva**

---

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Alla Compagnia Assicuratrice, ai sensi dell'art. 53 comma 4 e dell' art. 117 del D.Lgs. 36/2023, è richiesta la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto nella misura del 5% dell'importo contrattuale.

La scadenza della garanzia dovrà essere aumentata di 6 mesi rispetto alla scadenza del contratto al fine di garantire le obbligazioni previste dall'art. 17 – Informativa sui sinistri e penali in merito alla completa definizione dei sinistri denunciati.

La garanzia può essere prestata nelle forme di cui all'art. 117 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 ed è soggetta alle riduzioni di cui all'art. 106 c. 8 previste per la garanzia provvisoria.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione definitiva prestata, la stessa dovrà essere automaticamente reintegrata dalla Compagnia assicuratrice entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla riduzione stessa.

#### **Art. 25: Clausole vessatorie**

---

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, che dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali, e comunque non oltre la data di effetto della polizza.

**Art. 26: Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi, in conseguenza di qualsiasi fatto, atto od omissione imputabile al contraente o all'assicurato, e derivante dall'esercizio delle attività e competenze istituzionalmente previste e consentite o delegate all'Amministrazione e all'assicurato dalla legge, regolamenti, atti amministrativi e dall'ordinamento in generale.

S'intende pertanto espressamente compresa la responsabilità civile derivante all'Amministrazione contraente per atti, fatti, omissioni e/o ritardi imputabili agli Amministratori in rapporto di mandato, ai Dipendenti in rapporto di impiego ed al personale in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzato, del quale il Contraente si avvalga per l'espletamento dell'Attività descritta, e del cui operato l'Ente stesso debba rispondere ai sensi di legge.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato.

L'assicurazione comprende inoltre le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi.

Inoltre, nel caso di azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dipendenti o Amministratori dell'Amministrazione, la presente assicurazione terrà indenne l'Amministrazione del pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte dei Conti, il danno erariale procurato all'Amministrazione non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e sia residua una differenza a carico dell'Amministrazione contraente.

**Art. 27: Precisazioni ed estensioni di garanzia**

A solo titolo esemplificativo e non limitativo si precisa che la copertura assicurativa è espressamente operante anche nei casi seguenti:

A) Perdite patrimoniali derivanti da interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi di terzi entro il limite del massimale di polizza.

B) Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e alla gestione del Personale

La Società si obbliga a tenere indenne l'Amministrazione Contraente nei limiti dei massimali previsti dal presente contratto, di quanto questa sia tenuta a pagare a terzi a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) e ai sensi di legge, in dipendenza di una responsabilità civile contrattuale conseguente all'attività di assunzione e gestione del personale, anche attraverso pubblici concorsi, e compresa la responsabilità conseguente all'inadempimento di un rapporto obbligatorio qualunque ne sia la fonte, ma con esclusione della parte di danno costituita dalla prestazione oggetto dell'obbligazione dell'Ente. Si intendono pertanto garantite anche le Perdite Patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti o dei Contratti Collettivi di Lavoro applicati al settore in cui opera il Contraente, e con la sola esclusione della parte di danno costituita dalla prestazione oggetto dell'obbligazione contrattuale posta a carico del Contraente. Risultano tuttavia garantite le perdite patrimoniali che l'Amministrazione sia tenuta a pagare a titolo di

risarcimento, quali a titolo esemplificativo e non limitativo, la rivalutazione di capitali, interessi finanziari, spese accessorie, ecc.

La presente garanzia è prestata entro il limite di € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

C) Perdite Patrimoniali derivanti dall'applicazione del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679 e successive integrazioni e modifiche

L'assicurazione di cui alla presente comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali di terzi, sia comuni che sensibili, quale a titolo esemplificativo e non limitativo: raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione, e copre i danni cagionati in violazione del D. Lgs 196/2003 s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 s.m.i. e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 C.C., e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 C.C.. Si deve pertanto ritenere assicurata anche la figura del Data Protection Officer (DPO), laddove sia un dipendente dell'Ente.

L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

D) Applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii.

L'assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico del contraente o dell'Assicurato in applicazione della normativa vigente in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dai dipendenti dell'Assicurato in qualità di:

1. Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o "Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi" e/o altre figure previste ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm. e ii, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

E) Attività di rappresentanza e personale distaccato

L'Assicurazione comprende le perdite patrimoniali involontariamente procurate a terzi dagli assicurati ai sensi del presente contratto anche in occasione di:

- a) incarichi ricoperti dagli Assicurati in organi di carattere collegiale e/o commissariale in rappresentanza dell'Amministrazione contraente, o presso Società controllate o partecipate dall'Amministrazione, e a condizione l'Amministrazione stessa sia civilmente responsabile a norma di legge.
- b) incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Amministrazione stessa presso altri Enti in genere.
- c) distacco o comando temporaneo di personale dipendente del Contraente presso altro Ente appartenente alla Pubblica Amministrazione, l'Assicurazione s'intende estesa a quanto sia eventualmente imputabile all'amministrazione contraente.

F) Copertura sostituti

Nel caso di sostituzione, temporanea o definitiva, di soggetti di cui l'Assicurato deve rispondere, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

G) Perdite patrimoniali per l'attività svolta dai dipendenti legali

La garanzia di cui alla presente polizza è estesa a coprire la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge commessi dai Dipendenti Legali così come definiti, nell'esercizio delle loro prestazioni per l'Amministrazione.

H) Ecologia ed ambiente

L'Assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico del contraente o dell'Assicurato in relazione allo svolgimento di attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde antirumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di Norme di Legge.

La presente garanzia è prestata entro il limite di € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

I) Perdite Patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli Strumenti di Firma Elettronica di cui al Codice dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005, integrato da D. Lgs. 235/2010 e dal DPCM del 22/3/2013 e ss.mm.ii.)

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica. Ai fini della presente estensione di garanzia rivestono qualifica di terzo anche i soggetti titolari cui è attribuita o che hanno accesso, nell'esercizio dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali ai dispositivi per la creazione della firma elettronica. Gli stessi soggetti, se amministratori o dipendenti della Contraente, assumono anche qualifica di Assicurato, fatto salvo il diritto di rivalsa spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di € 250.000,00 per sinistro, con il massimo di € 500.000,00 per anno assicurativo.

J) Custodia titoli e beni per le categorie professionali per le quali tale prerogativa è richiesta per legge

Ai sensi dell'art. 5 del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012 s.m.i. sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 50.000,00 per sinistro con il massimo di € 250.000,00 per anno assicurativo e con applicazione di una franchigia per sinistro di €. 2.500,00.

K) Responsabilità civile dei dipendenti del contraente appartenenti a categorie professionali per cui l'assicurazione è prerogativa richiesta dalla legge

Le garanzie di cui alla presente polizza operano a favore dei dipendenti del Contraente che ricadono nell'ambito di applicazione del DPR n° 137 del 7 Agosto 2012 s.m.i., in base al quale, ai sensi dell'art. 5, sono tenuti a stipulare assicurazione per i danni derivanti dall'esercizio

dell'attività professionale, comprese le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari ad € 100.000,00 per sinistro con il massimo di € 250.000,00 per anno assicurativo.

L) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento delle attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario (Legge n. 190/2012 ss.mm.ii. e D.L. n. 174/2012 ss.mm.ii.)

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 ss.mm.ii. e del D.L. n. 174/2012 ss.mm.ii., per le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere - incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

M) Perdite patrimoniali derivanti dallo svolgimento di attività ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 ss.mm.ii., nonché dal D.Lgs n.36/2023.

L'assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile derivante all'assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali procurate a terzi, e connesse allo svolgimento di procedure di gara e affidamento ai sensi della normativa vigente, ovvero derivanti dalla involontaria violazione o dalla errata applicazione o interpretazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché dal D.Lgs n.36/2023. L'assicurazione è operante per le attività di cui al D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii. esperite dall'Amministrazione qualora la stessa ricopra la funzione di soggetto aggregatore o centrale di committenza.

L'assicurazione comprende le funzioni di commissario di gara ricoperte dal personale dipendente dell'Amministrazione, in occasione di procedimenti di gara espletati dal Contraente.

Devono intendersi in ogni caso esclusi gli importi e quella parte di danno che il Contraente sia tenuto a pagare in forza di un dispositivo giudiziale definitivo e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale, che costituiscono la prestazione oggetto dell'obbligazione contrattuale del Contraente.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per sinistro, con il massimo di euro 1.000.000,00 (unmilione/00 per anno assicurativo).

N) Perdite patrimoniali derivanti da "Danno da ritardo" ex art. 2bis L. 241/1990 e s.m.i.

L'Assicurazione vale per la responsabilità derivante all'Assicurato per danni ingiusti cagionati in conseguenza dell'inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti, in base all'art. 2bis della L. 241/1990 e s.m.i.

O) Contratti sotto soglia

Se taluno degli assicurati è stato legittimato a procedere, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, l'assicurazione si intende estesa entro i limiti previsti dalla legge, per sinistro e per anno assicurativo, alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa

P) Perdite Patrimoniali per le attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture ai sensi del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii.

Premesso che taluno dei Dipendenti dell'Assicurato sia stato legittimato a procedere all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in amministrazione diretta oppure con affidamento a terzi ai sensi del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., l'assicurazione s'intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa.

**Art. 28: Efficacia della garanzia - Validità**

---

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato durante il periodo di vigenza dell'assicurazione relative a fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere in periodo antecedente senza limiti temporali (retroattività illimitata).

**Art. 28.1 Periodo di efficacia ultrattiva**

---

L'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società entro 5 anni successivi alla cessazione della polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di vigenza dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo retroattivo. La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipuli durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

**Art. 29: Massimale di garanzia - Limiti di risarcimento – Franchigia per sinistro**

---

La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo di:

- **Euro 2.500.000,00** (euro duemilionicinquecentomilaeuro/00) per ciascun sinistro, con il limite di
- **Euro 10.000.000,00** (euro diecimilioni/00) in caso di corresponsabilità
- **Euro 10.000.000,00** (euro diecimilioni/00) per ciascuna annualità assicurativa

I risarcimenti relativi a ciascun sinistro verranno effettuati con **l'applicazione di una franchigia pari ad euro 10.000,00.**

**Art. 30: Rischi esclusi dall'assicurazione**

---

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni commessi con dolo o colpa grave giudizialmente accertata dalla Corte dei Conti, a carico di amministratori o dipendenti del Contraente, e in ogni caso da tutte le persone assicurate dal presente contratto;
- b) i danni materiali procurati a terzi (lesioni personali, morte e danneggiamento di cose);
- c) derivanti da responsabilità professionale medica o paramedica nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, veterinaria, profilassi e di sperimentazione sugli esseri viventi;
- d) provocati da diretto inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- e) connessi o conseguenti a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi oggetto di attività della Amministrazione;
- f) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- g) connessi o conseguenti a calunnia (art. 368 C. Pen.), ingiuria (art. 594 C. Pen.) e diffamazione (art. 595 C. Pen.); anche se accertate in via incidentale dal giudice civile a norma degli art. 2059 c.c., 185 e 198 c.p.;
- h) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni

nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;

- i) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- j) multe, ammende, sanzioni comminate direttamente all'Assicurato o al Contraente.

Sono inoltre escluse dall'assicurazione:

1. le richieste di risarcimento, così come definite da questa polizza, notificate o presentate all'Assicurato antecedentemente la data di stipulazione del presente contratto;
2. i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica.

## **Esclusione Rischio Cyber.**

### Definizioni

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

### Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

"Atto Cyber" (->definizione) e "Incidente Cyber" (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi;

• e, nell'ambito del sottolimito previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

Fermo quanto sopra, sono operanti anche le specifiche esclusioni indicate – laddove presenti – nella scheda di riepilogo delle “limitazioni di garanzia, scoperti, franchigie e/o sottolimiti” che segue.

Fermi e invariati tutti gli altri termini, definizioni e condizioni di Polizza.

### **Art. 31: Gestione delle vertenze e spese legali**

---

Si conviene che la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato con l'assenso dello stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 C.C., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

Le parti si danno reciprocamente atto che all'Assicurato compete la diretta ed esclusiva gestione di tutti i procedimenti giudiziari di natura penale, nonché quelli amministrativi innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), al Consiglio di Stato e i Ricorsi Straordinari al Presidente della Repubblica, pertanto il Contraente e/o l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di segnalare tali procedimenti alla Società e salvo non rientrino nella definizione di Richiesta di risarcimento, così come stabilito dalla polizza.

Tuttavia, qualora fosse notificata al Contraente e/o agli Assicurati, al termine o nel corso di predetti procedimenti amministrativi (innanzi al T.A.R.) o di natura penale, una Richiesta di risarcimento così come definita dal contratto, l'Assicurato e/o il Contraente sono tenuti a comunicare il sinistro alla Società nel momento in cui sono venuti a conoscenza di una richiesta di risarcimento così come definita e nei termini previsti dal contratto, e la Società assumerà la gestione del sinistro secondo quanto stabilito, rinunciando alle eccezioni di cui all'art. 2952 C.C.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essi designati; tuttavia, la Società consentirà all'Assicurato di proporre motivatamente legali o tecnici di fiducia che potranno essere nominati dalla Società stessa, comunicando le proprie intenzioni al Contraente entro 30 giorni dalla richiesta, e in ogni caso nei tempi utili e necessari per evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato. I costi delle persone così nominate sono a carico della Società, nei limiti stabiliti dal presente articolo.

### **Art. 32: Recupero delle somme**

---

Spettano alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate a favore dell'assicurato in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente a carico della controparte.

### **Art. 33: Costituzione del premio di polizza.**

---

**Si conviene che il premio stabilito dal contratto non è soggetto a regolazione o conguaglio, ma trattasi di cosiddetto premio flat per tutta la durata del contratto.**

La determinazione del premio viene calcolata applicando il tasso lordo indicato nella Scheda di Copertura alle Retribuzioni così come definite. Si precisa che il dato della retribuzione corrisponde allo stato di rischio per l'attivazione della polizza e che tale indicazione viene esplicitata con la sola finalità di consentire la valutazione del rischio ed il conteggio del premio. Trattasi di premio flat.

## SEZIONE 2 - SPECIFICHE CONTRATTUALI RIFERITE AI DIPENDENTI TECNICI

### **Art. 34: Descrizione del rischio della Sezione 2**

Con la presente sezione si intendono estese le garanzie di cui alla Sezione 1 alle attività professionali svolte dai Dipendenti Tecnici così come definiti, nulla esclusa né eccettuata, o in caso di assenza o di impedimento di detti soggetti, o di vacanza del posto, ai soggetti che ne fanno le veci, o che ne ricoprono il posto in via temporanea, purché in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalla normativa vigente.

### **Art. 35: Oggetto della garanzia della Sezione 2**

Fermo quanto previsto alla Sezione 1 che precede, l'assicurazione è inoltre prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i Danni materiali e le Perdite Patrimoniali (così come definiti) involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti, atti od omissioni ad esso imputabili, e compresi i fatti colposi commessi da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge, e il tutto connesso alle funzioni e/o alle attività professionali di Dipendente Tecnico così come definito, compresa la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché ai sensi di quanto stabilito dal D.Lgs n.36/2023 ss.mm.ii.

L'assicurazione si deve inoltre ritenere espressamente estesa a tutte le mansioni e funzioni previste nell'allegato I.10 del D.Lgs n.36/2023 ss.mm.ii. e comunque, a titolo esemplificativo ma non limitativo, alle seguenti mansioni/funzioni:

1. progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
2. "responsabile unico del procedimento" di cui al D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e relativo regolamento di attuazione, e successive modificazioni e integrazioni;
3. "responsabile unico di progetto" ai sensi del D.Lgs n. 36/2023 s.m.i.
4. "responsabile di fase per la fase di affidamento" ai sensi del D.Lgs n. 36/2023 s.m.i.
5. geologo, in quanto attività svolta nell'ambito di un incarico di progettazione;
6. committente, "responsabile dei lavori", "coordinatore per la progettazione", "coordinatore per l'esecuzione dei lavori", ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., purché gli assicurati abbiano i requisiti richiesti da tale norma;
7. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e ogni altra figura e funzione prevista ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
8. verifica e validazione dei progetti come previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dal nonché dal D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;
9. certificazione energetica di cui al D.Lgs.192/2005 s.m.i. e leggi regionali attuative;
10. svolgimento di attività in materia ecologica e di prevenzione ambientale, anche connessa a fonti di inquinamento (emissioni aeree, acque reflue, fanghi, rifiuti e inquinamento acustico) e verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, barriere fonoassorbenti);
11. accatastamenti, attestazioni di conformità di beni immobili alle risultanze catastali ai sensi dell'art.29 c.1 bis della legge 27 febbraio 1985 n.52 e s.m.i. ai fini dell'alienazione dei cespiti;

e comprende anche:

12. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;

13. le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Assicuratore.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito.

Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;

14. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso ed alle necessità cui era destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

La copertura assicurativa non opera invece:

- qualora l'Assicurato non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo.

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo – Esclusioni - sono compresi i danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose.

#### **Art. 36: Estensione relativa alla copertura assicurativa del dipendente pubblico incaricato della progettazione**

Fermo quanto stabilito agli articoli che precedono, l'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta del Contraente, ai maggiori costi sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara, imputabili a colpa professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione.

Pertanto, dietro specifica richiesta del Contraente, la Società si impegna a rilasciare, certificati distinti per ogni opera progettata secondo lo schema tipo di cui all'allegato A) *Copertura assicurativa del dipendente pubblico incaricato della progettazione*.

Il massimo valore assicurabile per ogni singola opera progettata, in base al presente articolo, è pari ad € 5.000.000,00, e per una durata massima di 36 mesi. Il premio verrà corrisposto dal contraente in un'unica soluzione e sulla base delle condizioni economiche riportate nell'Allegato A.

#### **Art. 37: Estensione relativa alla copertura della responsabilità professionale dei soggetti incaricati dell'attività di verifica**

Fermo quanto stabilito agli articoli che precedono, l'Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta del contraente, ad apposita assicurazione per i soggetti incaricati dell'attività di verifica ai sensi degli artt. 37 e 43 dell'allegato I.7 di cui al D.Lgs. 36/2023, che vengono normate come segue. Pertanto, dietro specifica richiesta del Contraente, la Società si impegna a rilasciare, certificati distinti per ogni opera oggetto di verifica alle condizioni normative di cui all'allegato B) *Copertura assicurativa della responsabilità professionale dei soggetti incaricati dell'attività di verifica*.

Il massimo valore assicurabile per ogni singola opera progettata, in base al presente articolo, è pari ad € 5.000.000,00, e per una durata massima di 36 mesi. Il premio verrà corrisposto dal contraente in un'unica soluzione e sulla base delle condizioni economiche riportate nell'Allegato B.

### CONTEGGIO COMPLESSIVO PREMIO DI POLIZZA - FLAT

Totale retribuzioni annue erogate come da definizioni di polizza nell'anno 2024	Aliquota pro-mille imponibile	Premio annuo imponibile
€ 8.419.900,00 *	..... ‰	.....

Totale premio annuo escluse imposte	euro	..
Imposte	euro	..
Totale premio annuo comprese imposte	euro	..

## Allegato A)

### COPERTURA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE

Condizioni contrattuali applicabili alle richieste di copertura assicurativa del dipendente pubblico incaricato della progettazione, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 41 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. e dell'allegato I.7 del medesimo decreto, nonché ai sensi del precedente **Art. 36: Estensione relativa alla copertura assicurativa del dipendente pubblico incaricato della progettazione.**

Per i certificati di assicurazione emessi, il premio richiesto dalla Società sarà calcolato sulla base dei tassi pro-mille indicati all'Art. A.24 – *Calcolo del premio* che segue – calcolo del premio - e verrà corrisposto, nei termini previsti dall'art. A.13

## SCHEMA TECNICA

La presente Scheda Tecnica riporta i dati e le informazioni pertinenti la copertura assicurativa che il Contraente è tenuto a compilare ed a tenere a disposizione della Società in caso di sinistro che colpisca la Polizza, nonché ai fini del calcolo del premio.

**Resta tuttavia confermato che, limitatamente alle opere il cui valore supera € 10.000.000,00 e/o in caso di durata lavori superiore a 36 mesi, l'attivazione della copertura è soggetta alla preventiva approvazione della Società previa trasmissione alla stessa della scheda tecnica debitamente compilata.**

<b>Contraente/Assicurati</b> (Dipendente/i incaricato/i della progettazione)	<b>C.F.</b>
//	

<b>Stazione appaltante</b>	<b>Sede</b>
//	

<b>Descrizione dell'opera</b>	<b>Luogo di esecuzione</b>
//	

<b>Data prevista dell'inizio lavori</b>	<b>Data prevista della fine lavori</b>
//	

<b>Costo complessivo previsto dell'opera</b>	<b>Somma assicurata pari al 10% del costo complessivo previsto dell'opera</b>
//	

<b>Data di inizio della copertura assicurativa</b>	<b>Data di cessazione della copertura assicurativa</b>
Vedi art. A.6 lettera a)	Vedi art. A.6 lettera b)

### Condizioni economiche

<b>Valore delle opere</b>	<b>Tasso pro-mille lordo</b>	<b>Premio minimo imposte incluse</b>
valore delle opere fino a 12 mesi	0,80 ‰	€ 200,00
valore delle opere fino a 18 mesi	1,20 ‰	€ 200,00
valore delle opere fino a 24 mesi	1,50 ‰	€ 250,00
valore delle opere fino a 36 mesi	1,80 ‰	€ 250,00

valore delle opere fino a 48 mesi	2 ‰	€ 300,00
--------------------------------------	-----	----------

**Nel caso in cui il valore delle opere sia eccedente ad € 10.000.000,00 e/o di durata eccedente a 36 mesi i tassi saranno di volta in volta pattuiti fra le parti**

Per tali certificati di assicurazione, il premio richiesto dalla Compagnia, sarà calcolato sulla base dei tassi pro-mille indicati all'art. A.24 della presente Sezione contrattuale, e verrà corrisposto nei termini previsti dall'articolo A.13, pagamento del premio.

## **ASSICURAZIONE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE**

### **DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Allegato, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

**Assicurato:** le persone fisiche, portatrici dell'interesse assicurativo, specificate nell'assicurazione;

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione, secondo le norme stabilite nel presente allegato, e la relativa copertura assicurativa;

**Broker:** il Broker vigente Willis Italia S.p.A.

**Codice:** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. e il D.Lgs n. 36/2023 s.m.i., che ha abrogato la precedente normativa con la sua entrata in vigore;

**Contraente:** il soggetto che stipula l'Assicurazione con la Società;

**Esecutore dei lavori:** gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (artt. 65 e 68 del D.Lgs 36/2023 s.m.i.) ai quali sono stati dati in affidamento i lavori;

**Franchigia:** la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura fissa, che resta a carico del Contraente;

**Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Lavori:** le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere nn) e oo), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

**Opere:** le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp), del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

**Premio:** somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione;

**Progettista dei lavori:** il pubblico dipendente incaricato della progettazione;

**Scheda Tecnica:** la scheda obbligatoria, annessa alla presente Assicurazione, che riporta gli elementi informativi e riepilogativi dell'Assicurazione stessa;

**Schema Tipo:** lo schema delle condizioni contrattuali della presente assicurazione;

**Scoperto:** la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura percentuale e calcolata sull'Indennizzo/Risarcimento, che resta a carico del Contraente;

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

**Massimale:** l'importo massimo complessivo garantito dall'Assicurazione;

**Società:** l'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 13 (responsabilità civile generale) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 s.m.i.;

**Stazione appaltante o committente:** i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e di cui all'art. 1 lett. a) dell'allegato I.1 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE</b>
--

**Art. A.1: Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per i maggiori costi sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara, come definiti all'art. 106, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., imputabili a colpa professionale dell'Assicurato.

**Art. A.2: Assicurato**

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo dipendente pubblico o la pluralità di dipendenti pubblici che la Stazione appaltante abbia incaricato della progettazione posta a base di gara dell'opera oggetto dell'appalto.

**Art. A.3: Condizioni di validità dell'assicurazione**

La presente copertura opera esclusivamente per i maggiori costi di cui all'art. A1: Oggetto dell'Assicurazione, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara manifestatisi e notificati all'Assicurato durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui agli articoli A.15 e A.19.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilità illimitata.

Nei casi di cui al secondo comma la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

**Art. A.4: Determinazione dell'indennizzo**

Fermo il massimale indicato all'art. A8, i costi di cui all'art. A1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia incaricato l'Assicurato della progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

**Art. A.5: Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;

- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi al danno erariale;
- e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
- f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- g) conseguenti a:
  - furto,
  - rapina,
  - incendio,
  - smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato;
- h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
- i) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato;
- l) imputabili agli organi direttivi della Stazione appaltante;
- m) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
- n) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato un'illegittima percezione di utilità;
- o) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
- p) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

#### **Art. A.6: Durata dell'assicurazione**

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data della consegna della progettazione, intesa quale completamento dell'incarico affidato comunicata dall'Assicurato ai sensi dell'art. A15, primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro sei o dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102, comma 3, ~~del Codice~~, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato entro la predetta data.

Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

#### **Art. A.7: Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 s.m.i., e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

#### **Art. A.8: Massimale di assicurazione**

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato in relazione all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (art. 120 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.).

Detto massimale non può comunque essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

#### **Art. A.9: Pluralità di Assicurati**

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito all'art. A.8 (Massimale di assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

#### **Art. A.10: Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.

#### **Art. A.11: Gestione delle vertenze di danno – Spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. A.12: Dichiarazioni**

L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente copertura assicurativa.

Il Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

#### **Art. A.13: Termini per il pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. A.6 (Durata dell'assicurazione), primo comma, lettera a), sempreché sia stato pagato il relativo premio entro 90 (novanta) giorni dalla data di effetto indicata, o di quella delle proroghe richieste, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. A.6, lett. b).

#### **Art. A.14: Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. A.15: Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dell'esecuzione dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dell'esecuzione dei lavori stessi entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

#### **Art. A.16: Proroga dell'assicurazione**

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i sei o dodici mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. A.6 (Durata dell'assicurazione), primo comma, lett. b), l'Assicurato o il Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

#### **Art. A.17: Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. A.18: Esclusione Rischio Cyber.**

##### Definizioni

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od

omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".  
Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi.

#### Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso, direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

"Atto Cyber" (->definizione) e "Incidente Cyber" (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi;
- e, nell'ambito del sottolimito previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni).

Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica.

Fermo quanto sopra, sono operanti anche le specifiche esclusioni indicate – laddove presenti – nella scheda di riepilogo delle "limitazioni di garanzia, scoperti, franchigie e/o sottolimiti" che segue.

Fermi e invariati tutti gli altri termini, definizioni e condizioni di Polizza.

#### **Art. A.19: Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

#### **Art. A.20: Foro competente**

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

#### **Art. A.21: Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana.

#### **Art. A.22: Scoperto/Franchigia in caso di sinistro**

Non è prevista alcuna franchigia e/o scoperto.

#### **Art. A.23: Gestione del contratto**

La gestione del contratto è affidata alla Società di brokeraggio assicurativo indicata.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker. Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.

**Art. A.24: Calcolo del premio**

Il premio dell'assicurazione prevista dalla presente Sezione contrattuale è così determinato:

<b>Con massimale pari al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata</b>			
<b>Tassi ‰ comprensivi di imposte</b>		<b>Durata dei lavori</b>	
0,80 ‰		da 1 giorno	a 12 mesi
1,20 ‰		da 12 mesi + 1 gg	a 18 mesi
1,50 ‰		da 18 mesi + 1 gg.	a 24 mesi
1,80 ‰		da 24 mesi + 1 gg.	a 36 mesi
2,00 ‰		da 36 mesi + 1 gg.	a 48 mesi

## Allegato B)

**COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE  
DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

**(ai sensi del D. Lgs. 36/2023, e come stabilito dall'Allegato I.7)**

Condizioni contrattuali applicabili alle richieste di copertura assicurativa del dipendente pubblico incaricato della verifica, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., nonché ai sensi del precedente **Art. 37: Estensione relativa alla copertura della responsabilità professionale dei soggetti incaricati dell'attività di verifica.**

Per i certificati di assicurazione emessi, il premio richiesto dalla Società sarà calcolato sulla base dei tassi pro-mille indicati all'Art. B. 22 che segue – calcolo del premio - e verrà corrisposto, nei termini previsti dall'art. B.3 che segue.

### SCHEDA TECNICA

La presente Scheda Tecnica riporta i dati e le informazioni pertinenti la copertura assicurativa che il Contraente è tenuto a compilare ed a tenere a disposizione della Società in caso di sinistro che colpisca la Polizza, nonché ai fini del calcolo del premio.

**Resta tuttavia confermato che, limitatamente alle opere il cui valore supera € 10.000.000,00 e/o in caso di durata lavori superiore a 36 mesi, l'attivazione della copertura è soggetta alla preventiva approvazione della Società previa trasmissione alla stessa della scheda tecnica debitamente compilata.**

<b>Contraente/Assicurati</b> (Dipendente/i incaricato/i dell'attività di verifica)	<b>C.F.</b>
//	

<b>Stazione appaltante</b>	<b>Sede</b>
//	

<b>Descrizione dell'opera</b>	<b>Luogo di esecuzione</b>
//	

<b>Data prevista dell'inizio lavori</b>	<b>Data prevista della fine lavori</b>
//	

<b>Costo complessivo previsto opera</b>	A. Somma assicurata non inferiore al 5% del valore dell'opera, con il limite di 500.000 Euro, per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del codice, pari ad €uro 5.382.000
//	.....
	B. Somma assicurata non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.
	.....

<b>Data di inizio della copertura assicurativa</b>	<b>Data di cessazione della copertura assicurativa</b>

**Condizioni economiche**

Valore delle opere	Tasso pro-mille lordo	Premio minimo imposte incuse
valore delle opere fino a 12 mesi	0,80 ‰	€ 20,00
valore delle opere fino a 18 mesi	1,20 ‰	€ 200,00
valore delle opere fino a 24 mesi	1,50 ‰	€ 250,00
valore delle opere fino a 36 mesi	1,80 ‰	€ 250,00

valore delle opere fino a 48 mesi	2 ‰	€ 300,00
--------------------------------------	-----	----------

**Nel caso in cui il valore delle opere sia eccedente ad € 10.000.000,00 e/o di durata eccedente a 36 mesi i tassi saranno di volta in volta pattuiti fra le parti**

Per tali certificati di assicurazione, il premio richiesto dalla Compagnia, sarà calcolato sulla base dei tassi pro-mille indicati all'art. B.22 della presente Sezione contrattuale, e verrà corrisposto nei termini previsti dall'articolo B.3, pagamento del premio.

## **ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE DEL SOGGETTO INCARICATO DELL'ATTIVITA' DI VERIFICA**

### **DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Certificato, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

**Assicurato:** le persone fisiche o giuridiche specificate nella scheda tecnica;

**Assicurazione:** il contratto di Assicurazione;

**Broker:** il Broker vigente Willis Italia S.p.A.

**Forza maggiore:** eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;

**Franchigia:** la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

**Gravi difetti costruttivi:** quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;

**Indennizzo / Risarcimento:** la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro;

**Luogo di esecuzione delle opere:** il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdotta al libero ingresso, indicata nella Scheda di Copertura - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

**Opere:** le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

**Opere preesistenti:** opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;

**Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:** le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

**Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata:** le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori quale controprestazione a fronte del rilascio dell'Assicurazione;

**Progettista dei lavori:** Il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e ss.mm.ii., la società di professionisti o di ingegneria ai sensi del D.Lgs. 36/2023, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.

**Scoperto:** la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

**Somma assicurata o massimale:** l'importo massimo della copertura Assicurativa;

**Stazione appaltante o Committente:** le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023

**Verificatore:** Il soggetto incaricato dell'attività di verifica.

<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE</b>
--

#### **Art. B.1 – Dichiarazioni**

Il Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di Verifica;
- b) l'attività di Verifica descritta nella Scheda di Copertura rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

#### **Art. B.2 – Altre assicurazioni**

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 cod. civ.).

#### **Art. B.3 – Termini per il pagamento del premio**

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. B.6 lettera a), sempreché sia stato pagato il relativo premio entro 90 (novanta) giorni dalla data di effetto indicata, o di quella delle proroghe richieste, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dagli Assicuratori indipendentemente dal fatto che l'Assicurazione cessi prima del periodo previsto all'art. B.6 lettera c).

#### **Art. B.4 – Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. B.5 – Obblighi dell'Assicurato e/o Contraente**

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare tempestivamente agli Assicuratori la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto. In caso di Sinistro, l'Assicurato e/o Contraente deve darne avviso scritto al Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure agli Assicuratori, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

#### **Art. B.6 – Efficacia e Durata dell'assicurazione**

- a) L'efficacia dell'Assicurazione si intende decorrere dalla data di accettazione dell'incarico.
- b) L'Assicurazione cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati

entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ed in ogni caso per un periodo non superiore ai 12 mesi successivi alla data di cessazione del presente Certificato.

Quanto sopra, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda di Copertura e siano notificati nei termini previsti dall'Art. B.16.

c) La durata di questo certificato è riportata nel Modulo di Assicurazione ed in ogni caso non potrà superare un periodo di 48 mesi escluso il periodo di collaudo.

#### **Art. B.7 – Disdetta in caso di sinistro**

Non si applica alla presente Assicurazione.

#### **Art. B.8 – Proroga dell'Assicurazione**

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. B.6, lett. b), l'Assicurato e/o Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che gli Assicuratori s'impegnano a concedere alle condizioni che saranno concordate, entro i limiti temporali di quanto previsto all'art. B.6 lettera c).

#### **Art. B.9 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. B.10 – Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato e/o Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata agli Assicuratori ovvero al Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

#### **Art. B.11 – Foro competente**

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

#### **Art. B.12 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA Responsabilità Professionale del Verificatore Interno</b>
---

#### **Art. B.13 - Oggetto dell'assicurazione**

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale interessi e spese) esclusivamente in conseguenza di errori di mancato rilievo di errori od omissioni del progetto verificato che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione:

- a)** per nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa,
- b)** i pregiudizi economici derivanti alla stazione appaltante dalla non realizzabilità totale o parziale dell'opera, ma in tale caso limitatamente ai costi dalla medesima sostenuti con esclusione dei danni derivanti da ritardo o perdita d'uso;
- c)** i maggiori costi per le varianti rese necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera oggetto della progettazione, sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori o dall'appaltatore.
- d)** per i danni materiali e diretti subiti dalle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti i lavori, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell'attività di verifica della progettazione, e conseguenti ad uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle Opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare del Certificato, si precisa che l'assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell'attività di verifica della progettazione, per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio. Questo risiede presso il luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

#### **Art. B.14 - Condizioni di validità dell'Assicurazione**

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato e/o Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tale caso gli Assicuratori rimborseranno al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

#### **Art. B.15 – Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

#### **Art. B.16 – Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di durata del certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di accettazione dell'incarico, e non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di effetto del certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento denunciate agli Assicuratori nei 12 mesi successivi alla scadenza del presente Certificato, entro i limiti di quanto previsto all'art. B.6

lettera c) purché afferenti a fatti posti in essere durante il periodo che va dalla data di accettazione dell'incarico alla data di scadenza del presente Certificato.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C. il Contraente dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento dell'accettazione dell'incarico.

#### **Art. B.17 – Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per gli incarichi di Verifica relativi ad Opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

#### **Art. B.18 – Massimale di assicurazione**

La presente garanzia è prestata per un massimale pari a quanto indicato nella Scheda di Copertura ed in accordo alle disposizioni di legge, ossia:

- non inferiore al 5% del valore dell'opera con il limite di massimo di Euro 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14, del Dlg.s n.36/2023;
- non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite massimo di Euro 1.500.000,00 nel caso di lavori di importo pari o superiore alla predetta soglia.

Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a Euro 1.500.000,00 fino al 20% dell'importo dei lavori con il limite di Euro 2.500.000,00.

I massimali su indicati rappresentano la massima esposizione degli Assicuratori per l'intero periodo di efficacia dell'Assicurazione.

#### **Art. B.19 - Vincolo di solidarietà**

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'Assicurazione vale fino alla concorrenza del massimale con diritto per gli assicuratori di esercitare rivalsa o regresso nei confronti dei soggetti responsabili.

#### **Art. B.20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali**

Gli Assicuratori assumono la gestione delle vertenze - sia in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato e/o Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e/o Contraente stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato e/o Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Gli Assicuratori non riconoscono spese sostenute dall'Assicurato e/o Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. B.21 Facoltà di rivalsa nei confronti del Progettista Esterno.**

Gli Assicuratori conservano il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 c.c. nei soli confronti del Progettista Esterno e rinunciano altresì ad esercitare tale diritto nei confronti dell'Assicurato.

#### **Art. B.22 – Calcolo del premio**

Il premio dell'assicurazione prevista dalla presente Sezione contrattuale è così determinato:

<b>Per somma assicurata al 5% del valore dell'opera con il limite di massimo di Euro 500.000,00</b>			
<b>Tassi ‰ comprensivi di imposte</b>		<b>Durata dei lavori</b>	
0,80 ‰		da 1 giorno	a 12 mesi
1,20 ‰		da 12 mesi + 1 gg.	a 18 mesi
1,50 ‰		da 18 mesi + 1 gg.	a 24 mesi

1,80 ‰	da 24 mesi + 1 gg.	a 36 mesi
2 ‰	da 36 mesi + 1 gg.	a 48 mesi

<b>Per somma assicurata al 10% del valore dell'opera con il limite di massimo di Euro 1.500.000,00</b>		
<b>Tassi ‰ comprensivi di imposte</b>	<b>Durata dei lavori</b>	
0,80 ‰	da 1 giorno	a 12 mesi
1,20 ‰	da 12 mesi + 1 gg.	a 18 mesi
1,50 ‰	da 18 mesi + 1 gg.	a 24 mesi
1,80 ‰	da 24 mesi + 1 gg.	a 36 mesi
2 ‰	da 36 mesi + 1 gg.	a 48 mesi